



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Dipartimento  
di Management**

# **Regolamento del Dipartimento di Management per laboratori, centri e gruppi di ricerca**

**Deliberato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 04.02.2015**

**Emanato con Decreto del Direttore n. 291/2015 del 06.05.2015**

**IN VIGORE DAL 07.05.2015**

---

Regolamento del Dipartimento di Management per laboratori, centri e gruppi di ricerca  
Emanato con Decreto del Direttore n. 291/2015 prot. 21923 – I/3 del 06.05.2015

Testo approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 04.02.2015

## **I) Costituzione**

### **Art. 1 - Istituzione**

L'istituzione di un Laboratorio o Gruppo di Ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del Comitato per la Ricerca, previa domanda di istituzione sottoscritta da almeno tre professori e/o ricercatori del Dipartimento di Management.

La domanda di istituzione, da indirizzare alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, deve contenere una breve relazione redatta in italiano o in inglese, secondo il format allegato, che identifichi:

- a) la missione e gli obiettivi di ricerca;
- b) le modalità di raggiungimento di tali fini e obiettivi;
- c) gli organi e le regole previsti per il proprio funzionamento.

### **Art 2 - Denominazione**

I Laboratori o Gruppi di Ricerca assumono una denominazione, anche in lingua inglese, coerente con il proprio ambito di ricerca.

Loro obiettivo è svolgere qualificata attività di ricerca, anche sulla base di richieste provenienti da imprese ed istituzioni.

### **Art. 3 - Organi**

Organi dei Laboratori o Gruppi di Ricerca sono:

- il Comitato scientifico, composto da almeno tre persone;
- il Direttore del Comitato Scientifico, scelto tra i componenti interni non già Direttori di altri Laboratori o Centri Interdipartimentali.

Il Laboratorio o Gruppo di Ricerca può prevedere, in relazione alla specificità del proprio funzionamento, altri organi.

## **II) Funzionamento**

### **Art. 4 - Funzionamento**

I Laboratori o Gruppi di Ricerca possono definire, in un proprio Regolamento interno, le regole di afferenza dei loro componenti, nonché le regole con cui eleggono il Direttore del Comitato Scientifico, il Comitato Scientifico, i rappresentanti di eventuali altri organi, la durata di tali incarichi.

I Laboratori o Gruppi di Ricerca comunicano alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, entro trenta giorni dalla istituzione, i nominativi del Direttore del Comitato Scientifico, dei componenti il Comitato Scientifico e dei componenti del Laboratorio o Gruppo di Ricerca.

Il Direttore del Comitato Scientifico è responsabile del funzionamento del Laboratorio o Gruppo di Ricerca, coordina il Comitato Scientifico, indirizza le attività del Laboratorio o Gruppo di Ricerca secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva, compila e trasmette al Comitato Ricerca del Dipartimento di Management le relazioni di cui all'art. 6 sull'attività del Laboratorio o Gruppo di Ricerca, comunica alla Segreteria Amministrativa di Dipartimento ogni modifica relativa alla composizione del Laboratorio o Gruppo di Ricerca.

#### **Art. 5 - Finanziamento**

Le attività del Laboratorio o Gruppo di Ricerca non sono finanziate da F.U.D.D. Gli afferenti possono reperire risorse esterne finalizzate al finanziamento di tali attività, ovvero chiedere al Consiglio di Dipartimento che i margini dei progetti, di cui sono Responsabili Scientifici, siano finalizzati al finanziamento delle attività del Laboratorio o Gruppo di Ricerca, previa creazione di progetto contabile.

Essi possono per altro partecipare, attraverso uno o più dei propri membri, a progetti e specifiche iniziative per le quali il Dipartimento ha previsto l'erogazione di contributi.

#### **Art. 6 - Relazioni sulle attività del Laboratorio o Gruppo di ricerca**

Con cadenza annuale, il Comitato Scientifico elabora una relazione sulle attività del Laboratorio o Gruppo di Ricerca; ogni triennio predispose altresì una relazione che descriva le attività complessivamente svolte in tale periodo.

Nelle relazioni annuale e triennale devono essere riportate le pubblicazioni, inerenti l'ambito delle attività del Laboratorio o Gruppo di Ricerca, dei suoi componenti.

#### **Art. 7 - Disattivazione**

I Laboratori o Gruppi di Ricerca possono essere disattivati con Delibera del Consiglio di Dipartimento di Management:

- su richiesta del Comitato Scientifico del Laboratorio o Gruppo di Ricerca;
- su istanza del Direttore del Consiglio di Dipartimento di Management, sentito il Comitato per la Ricerca, per inadempimento degli obblighi di cui all'art 6, c.1.

In caso di disattivazione eventuali fondi residui di provenienza esterna saranno divisi tra i componenti del Laboratorio o Gruppo di Ricerca interni al Dipartimento, come fondi di ricerca, secondo le modalità definite dal Regolamento del Laboratorio o Gruppo di Ricerca o, in loro assenza, sempre come fondi di ricerca, al Direttore Scientifico del Laboratorio o Gruppo di Ricerca.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione.

**Allegato – Format domanda di istituzione (in italiano o in inglese)**

Al Direttore del Dipartimento di Management  
c.c. Segreteria Amministrativa del Dipartimento

**Proponenti** (specificare nome, affiliazione, SSD e istituzione di appartenenza)

**Denominazione**

**Finalità, ambito e obiettivi di ricerca** (massimo 1000 parole)

**Modalità di funzionamento e attività previste per raggiungere gli obiettivi di ricerca in un orizzonte temporale di 3 anni dalla istituzione** (massimo 1000 parole).